

ritoriali (*collegia realia*: Stato, Comune, quartieri urbani) e le corporazioni (*collegia personalia*) di diritto pubblico o di diritto privato, accanto alle istituzioni pubbliche e alle fondazioni dotate di personalità autonoma (1). Non manca nemmeno, nella dottrina e nella pratica, il principio della necessità del riconoscimento legale per la creazione delle persone giuridiche; principio che, per gli enti ecclesiastici, si risolve nell'*erectio in titulum*.

Questi concetti sono accolti dalla dottrina civilistica dei commentatori, a cui spetta il merito di averli fecondati a contatto con la pratica. L'*universitas* è concepita come una persona, in conseguenza di una *fictio iuris*, che, per certi effetti giuridici, dà gli attributi della persona umana ad ogni ente organizzato, sotto nome unico, dichiarandolo capace di autonomia.

La persona giuridica, nelle varie forme da essa assunte, estremamente numerose, si presenta come un tutto organizzato, diverso dalla somma delle persone singole che la compongono; senonchè, persistendo le cause sopra enumerate, non si assurge ancora a distinguerla nettamente da quelle, che ne sono a sostrato, ma si tien presente sempre l'interesse dei singoli accanto a quello della collettività. Così si continua ad attribuire ai singoli sul patrimonio sociale una proprietà secondaria, congiunta a quella principale dell'ente; si ammette una responsabilità dei singoli per i debiti e per i delitti della *universitas*, sussidiariamente a quella dell'ente (§ 103); si accetta il principio che, in caso di scioglimento, i beni patrimoniali vengano divisi tra i singoli.

Ma, nonostante queste deviazioni del principio severamente corretto dell'*universitas*, la dottrina delle persone giuridiche ed il sistema di classificazione delle varie

---

(1) Si veda la dotta memoria del Ruffini, *La classificaz. delle persone giur. in Sinibaldo de' Fieschi e in F. C. di Savigny*, in *Studi offerti a F. Schupfer*, Torino, 1898.